

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

<b>Anno: 2011</b>	<b>Numero: 16311</b>	<b>Sezione: IV</b>
-------------------	----------------------	--------------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
<b>Altro:</b> Non specificato				
<b>Quantum:</b> mesi tre di reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: sentenza datata 13.01.2010 del Tribunale di Pordenone in composizione monocratica alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di lesioni colpose.				
2° Grado:				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

Mentre operava allo "strettoio", veniva colpita da una pressa per un errore di coordinamento con il collega.
--

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: <b>No</b>				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

<p>Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b) 1^ periodo così come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, considera datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa". Con l'avverbio "comunque" il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte sul punto (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 49819 del 5.12.2003) il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. E' evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.</p>
---

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.			

**Note**

La macchina denominata "strettoio" è assimilabile ad una pressa pneumatica a pedali, che, pur prevedendo l'impiego automatico di due lavoratori, non disponeva nè di dispositivi di sicurezza quali barriere fotoelettriche o altro, nè di un doppio comando che imponesse ad entrambi i lavoratori di avere le mani impegnate durante il ciclo di pressatura.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**